

## REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE

### Articolo 1

*(Ambito di applicazione)*

**1) L'AZIENDA DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO DI LIVIGNO S.R.L.** (in appresso per brevità **"APT"**) è una società di diritto privato con socio unico il Comune di Livigno avente ad oggetto:

- la gestione di servizi strumentali e di servizi pubblici locali;
- la gestione di servizi accessori ai servizi strumentali e ai servizi pubblici locali;
- lo svolgimento di attività tecniche e conoscitive, di analisi, di studio, di ricerca, di pianificazione, di programmazione, di progettazione, di monitoraggio e di controllo;
- servizi di committenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 175 del 19 agosto 2016 (Testo unico in materia di partecipazione pubblica);
- la gestione di servizi di interesse generale come definiti dal decreto legislativo 175 del 19 agosto 2016 (Testo unico in materia di partecipazione pubblica

in attuazione delle finalità istituzionali e delle competenze del Comune di Livigno in materia: di promozione, di propaganda, di pubblicità, di valorizzazione del patrimonio turistico – ambientale – paesaggistico - artistico e storico, di offerta turistica agli ospiti delle varie strutture recettive del Comune di Livigno; di soggiorno dei turisti e di attrazione del turismo.

Per espressa previsione dello statuto sociale, l'APT opera su affidamento diretto (in house) di incarico da parte del Comune di Livigno con un'attività d'impresa, al fine di realizzare una gestione ispirata a criteri di rendimento e di efficacia.

In ragione della natura di società in house e della modifica introdotta allo statuto in attuazione della facoltà riconosciuta dall'articolo 16 del decreto legislativo 175 del 19 agosto 2016 (Testo unico in materia di partecipazione pubblica), l'APT deve realizzare oltre l'ottanta per cento del suo fatturato nello svolgimento dell'attività principale connessa ai compiti affidati dal Comune di Livigno, con possibilità di produrre ulteriore fatturato con

attività secondaria, a condizione che lo svolgimento della relativa attività consenta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della stessa APT.

- 2)** Stante la previsione contenuta nel comma 7 dell'articolo 16 del decreto legislativo 175 del 19 agosto 2016 (Testo unico in materia di partecipazione pubblica) di rispettare la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'acquisto di lavori, servizi e forniture, il presente Regolamento disciplina tutti gli affidamenti di contratti per l'acquisizione di lavori e opere, servizi e forniture tenuto conto della natura giuridica dell'APT (società pubblica a totale partecipazione pubblica di diritto privato e non organismo di diritto pubblico) ed esclusivamente per l'attività la realizzazione di lavori ed opere ovvero la produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati in regime di libera concorrenza.
  
- 3)** Con il presente Regolamento viene effettuata una distinzione in ragione dell'importo della sovvenzione da parte del Comune di Livigno o altre amministrazioni aggiudicatrici (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi costituiti da detti soggetti) e precisamente:
  - a) per l'affidamento di lavori e opere superiore al milione di euro per la cui realizzazione sia previsto, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;
  - b) per l'affidamento di appalti di servizi e forniture il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alle soglie comunitarie, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla precedente lettera a), e per i quali sia previsto, un contributo diretto e specifico in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi o delle forniture.

- 1) Nessuna prestazione di lavori e opere, servizi e forniture, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica/ordinaria e non periodica/straordinaria, può essere artificialmente frazionata allo scopo di eludere l'applicazione del presente Regolamento. E' consentito il frazionamento per lotti funzionali, in ragione della idoneità dei singoli lotti ad essere utilizzati autonomamente senza il compimento delle restanti parti interessate all'affidamento.
- 2) Il calcolo del valore stimato per le prestazioni di lavori e opere, servizi e forniture va determinato con riferimento al singolo oggetto dell'affidamento richiesto al netto dell'IVA.
- 3) Il soggetto affidatario di lavori e opere, servizi e forniture dovrà impegnarsi a rispettare il Patto di Integrità allegato con la lettera A).
- 4) Sono esclusi dal presente Regolamento i protocolli di intesa e comunque ad ogni accordo di collaborazione (PPP e ogni altra forma consentita dalla normativa vigente).
- 5) Ove possibile e tecnicamente possibile dovrà essere garantito il rispetto dei principi di rotazione nonché della libera concorrenza, della parità di trattamento, della non discriminazione, della trasparenza e della proporzionalità, tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa, che devono essere congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto.

## **Articolo 2**

*(Responsabile Unico del Procedimento - RUP)*

- 1) Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che può essere previsto per tutte le procedure o per una specifica procedura.

- 2)** Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) deve provvedere alla verifica di legittimità della procedura da attivare nonché a porre in essere tutti gli adempimenti necessari previsti dal presente Regolamento nonché a vigilare sul puntuale rispetto della normativa durante la procedura attivata per l'acquisizione di lavori e opere, servizi e forniture.
  
- 3)** Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) deve individuare il criterio dell'aggiudicazione per l'acquisizione di lavori e opere, servizi e forniture (tra quello più basso e quello economicamente più vantaggioso), in ragione della tipologia del contratto.
  
- 4)** Il fondo economale di cui al successivo articolo 6 deve essere gestito dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
  
- 5)** Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) può delegare uno o più impiegati ad acquisire lavori e opere, servizi e forniture necessari a consentire l'attività ordinaria dell'Ente. Resta inteso che, comunque, dovranno essere osservate le norme previste dal presente Regolamento, per quanto riguarda l'individuazione del fornitore e/o del prestatore di servizi o dell'esecutore lavori o opere, nei limiti e con le modalità previste nella delega dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
  
- 6)** Prima dell'avvio di una procedura di appalto, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) può svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti richiesti.
  
- 7)** Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le procedure d'affidamento ove è consentita la selezione diretta degli operatori economici da invitare, deve individuarli tra quelli inseriti nell'elenco, se sussistono un numero soggetti idonei o in difetto provvede ad individuare gli stessi sulla base di indagini di mercato.

### **Articolo 3**

(Contratti finanziati)

**1)** I lavori e opere di importo superiore ad un milione di euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) dovranno essere affidati attraverso l'attivazione di una procedura prevista dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

**2)** L'acquisizione di servizi e forniture connessi a lavori e opere pari o superiore alla soglia comunitaria dovranno essere affidati attraverso l'attivazione di una procedura prevista dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

### **Articolo 4**

(Lavori e opere, servizi e forniture esclusi art.3)

**1)** Le acquisizioni di beni, servizi e lavori e opere esclusi dal campo di applicazione del precedente articolo 3 dovranno essere effettuate:

- mediante amministrazione diretta;
- mediante procedura di cottimo fiduciario.

**2)** Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione (contratto a termine o altre forme di collaborazione previste dalla normativa vigente).

**3)** Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. Per acquisizioni di lavori e opere, servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), l'affidamento avviene previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei tra quelli iscritti nell'elenco di cui al successivo articolo 5 ovvero, in difetto di soggetti iscritti, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti appositamente.

- 4)** L'affidatario di lavori e opere, servizi e forniture in economia non iscritto nell'elenco di cui al successivo articolo 5 deve essere comunque in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economica – finanziaria stabiliti di volta in volta in ragione dell'oggetto dell'appalto.
  
- 5)** Per la procedura di affidamento in economia è consentito l'utilizzo di mezzi di trasmissione dell'offerta diversi dalla busta chiusa, restando inteso che, comunque, devono essere garantiti i principi della segretezza e della trasparenza.
  
- 6)** Per le acquisizioni di lavori e opere, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) è consentito l'affidamento diretto con un singolo operatore economico. Per gli affidamenti sino ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00) la competenza è del Direttore per quelli superiori e sino ai ad € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) la competenza è del Presidente.
  
- 7)** Per l'affidamento di lavori e opere, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) è consentito stipulare un "Contratto aperto" come da allegato B).

## **Articolo 5**

### **(Elenchi)**

- 1)** L'operatore economico per partecipare alle procedure per l'affidamento di lavori e opere, servizi e forniture nell'ipotesi ove è prevista la selezione diretta deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economica – finanziaria stabiliti in ragione della tipologia dell'appalto.
  
- 2)** Agli elenchi di operatori economici possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente.
  
- 3)** Gli elenchi sono soggetti all'aggiornamento con cadenza almeno annuale.

## **Articolo 6**

(Fondo economale)

- 1)** Per la gestione di cassa delle spese di manutenzione e di ufficio viene costituito un fondo economale al fine di provvedere agli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di entità non superiore a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), necessari per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente (quali ad esempio: detersivi, cancelleria, valori bollati, pezzi di ricambio di apparecchiature, ferramenta, ecc.).
- 2)** E' consentito l'utilizzo del fondo economale per piccoli interventi di manutenzione ordinaria che consistono in riparazioni e/o messa in opera di beni acquistati dall'Ente, il cui importo non ecceda l'importo di € 1.000,00 (Euro mille/00).
- 3)** L'utilizzo del fondo economale non richiede il rispetto di particolari formalità, fermo restando la tutela dell'interesse dell'Ente di garantire la qualità e la corretta esecuzione delle prestazioni.

## **Articolo 7**

(Autorizzazione a contrarre)

- 1)** Nessuna prestazione di beni, servizi e lavori può essere affidati se non sia stata preceduta dall'autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli affidamenti superiori ad € 40.000,00 (Euro quarantamila/00).
- 2)** L'autorizzazione di cui al precedente comma può essere rilasciata di volta in volta o con l'approvazione della programmazione economica elaborata in via preventiva ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 8**

(Svolgimento)

- 1) Le procedure per l'espletamento delle gare sono curate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), fermo restando che l'attivazione delle stesse non fa sorgere alcun obbligo per l'Ente, il quale assume le proprie decisioni in proposito soltanto con l'adozione del provvedimento autorizzativi alla stipula del contratto.
- 2) La proposta di aggiudicazione è emessa dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e, ove nominata la commissione ai sensi del successivo articolo 9, dal Presidente della Commissione di gara.
- 3) L'aggiudicazione definitiva e l'autorizzazione alla stipula del contratto viene emessa dal:
  - Presidente per le acquisizioni di beni, servizi e lavori e opere inferiori ad € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) e sino ad € 1.000.000,00 (Euro un milione/00);
  - Consiglio di Amministrazione per le acquisizioni di beni, servizi e lavori e opere di importo superiore ad € 1.000.000,00 (Euro un milione/00).

## **Articolo 9**

(Commissione di gara)

- 1) Ad esclusione della procedura per l'affidamento diretto, la scelta della migliore offerta mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere valutata da una apposita Commissione di gara nominata dal Presidente.
- 2) Con la nomina verranno stabiliti i criteri per la scelta dell'offerta migliore e tutte le altre disposizioni da applicare nel corso della procedura.
- 3) Saranno nominati membri della Commissione i dipendenti dell'Ente o funzionari degli enti/associati o professionisti.



**Articolo 10**  
(Esecuzione)

- 1) Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dovrà vigilare sulla puntuale esecuzione dell'affidamento

**Articolo 11**  
(Allegato)

- 1) Costituiscono allegati al presente Regolamento, parte integrante,
  - A) Il Patto d'Integrità
  - B) il "Contratto Aperto"